

REGOLAMENTO ORGANICO "GRUPPO ORNIEXPO"

-Art 1 Costituzione, denominazione e sede

Si è costituito in data 17 gennaio 2010 il Gruppo Orniexpo, gruppo intersociale di ornicoltori (in seguito denominato gruppo) con sede in Lamezia Terme via Crocifisso, 73. Il gruppo è apolitico, apartitico e non ha fini di lucro. La durata del gruppo è illimitata

-Art 2 Scopo ed oggetto sociale

Il gruppo ha il fine di agevolare la partecipazione nelle esposizioni ornitologiche di notevole rilievo, siano esse a carattere regionale, nazionale o internazionale, attivando il servizio di convogliamento esclusivo per i propri soci

-Art 3 Risorse economiche

Il gruppo trae le proprie risorse economiche dalle quote d'iscrizioni annuali.

Il gruppo è un associazione NO PROFIT, pertanto tutte le sue risorse, siano esse economiche e non, saranno destinate miglioramento del servizio di convogliamento o dell'hobby.

Altre fonti di finanziamento potranno essere accettate a discrezione del consiglio direttivo.

-Art 4 I soci

Il gruppo è aperto a tutti gli allevatori calabresi e/o iscritti ad una qualsiasi associazione ornitologica con sede in Calabria. Sull'adesione al gruppo dovrà pronunciarsi il consiglio direttivo.

-Art 5 Oneri dei soci

Tutti i soci sono tenuti a partecipare all'assemblea annuale, in caso d'impossibilità debbono delegare una terza persona a rappresentarli.

-Art 6 Organigramma del gruppo

ASSEMBLEA: essa é costituita da tutti i soci in regola con la quota annuale.

CONSIGLIO DIRETTIVO: esso è composto da Presidente, Vice-Presidente e Segretario.

Viene eletto ogni tre anni dall'assemblea dei soci

CONVOGLIATORI: essi sono di preferenza soci del gruppo e/o accreditati come tali presso la

F.O.I – Onlus, nel rispetto della normativa vigente di autocontrollo

-Art 7 Oneri del gruppo

Il gruppo è tenuto a rispettare le leggi e le disposizioni regionali, nazionali ed internazionali in materia sicurezza e benessere per il trasporto degli uccelli. Esso assicura ai propri iscritti assistenza tecnica per il trasferimento dei volatili nonché la garanzia che i soggetti viaggino in adeguati contenitori individuali soddisfacenti le normative vigenti succitate.

Per i canarini da canto ed uccelli di grossa taglia, l'espositore dovrà provvedere a fornire i propri trasportini che dovranno essere in accordo con la normativa vigente

-Art 8 Ripartizione spese mostre

Il gruppo contribuirà economicamente ad ogni mostra stabilita dall'assemblea con una somma definita dal consiglio direttivo. Il restante costo sarà diviso tra i soci sulla base dei loro soggetti partecipanti. Il convogliamento è previsto sia per l'ingabbio che per lo sgabbio, quest'ultimo su richiesta.

-Art 9 Assemblea dei soci

L'assemblea ordinaria dei soci si svolgerà nel mese di settembre (orientativamente verso la metà del mese) di ogni anno per stilare il calendario mostre alle quali il gruppo prenderà parte

-Art 10 Provvedimenti disciplinari

Il socio soggetto a provvedimento disciplinare da parte degli organi preposti siano essi provenienti da parte della Federazione Ornicoltori Italiani (FOI-Onlus) o da associazioni aderenti alla Confederazione Ornitologica Mondiale (COM), decade e non potrà usufruire dei servizi del gruppo finché durano gli effetti del provvedimento stesso.

-Art 11 Centro convogliamento

La città ove verrà effettuato il punto d'incontro per il convogliamento finale é Lamezia Terme, in via Vincenzo Tucci, 14. Tuttavia a seconda della logistica potranno essere posti altri punti di convogliamento satellite al fine di agevolare i soci presenti nelle specifiche aree.

-Art 12 Convogliamento, oneri del gruppo

Il gruppo si assume il mantenimento dei soggetti dal momento del convogliamento fino all'ingabbio dell'esposizione di destinazione e viceversa, come all' art. 8. Ciò nonostante i soggetti viaggiano comunque a totale rischio dell'espositore. Nessuna responsabilità sarà imputabile al gruppo in caso di decesso, furto, fuga danni o scondizionamento dei volatili. Il gruppo si assume tuttavia la responsabilità del furto durante il tragitto di convogliamento nel caso di negligenza dei convogliatori.

-Art 13 Convogliamento, oneri dei soci

Tutti i soci sono tenuti ad avere il trasportino standard del gruppo. Solo in casi eccezionali verranno accettati trasportini a norma individuali. I soci, al momento del convogliamento, debbono presentare la dichiarazione di provenienza soggetti (mod. 4 alias modello rosa). Per i soggetti appartenenti all'avifauna protetta, si dovrà produrre copia delle autorizzazioni per la detenzione degli stessi. Per quaglie, colini, tortore e colombi é necessaria l'attestazione di avvenuta vaccinazione contro la pseudopeste aviaria (Newcastle). Per i soggetti sottoposti a normativa CITES deve essere presentata apposita documentazione.

-Art 14 Ripartizione posti

Il numero dei soggetti che ogni socio potrà convogliare, non è limitato ai posti disponibili del proprio trasportino. Auspicabilmente i soci potranno ripartirsi fra di loro i rispettivi trasportini in eccesso o in difetto tramite il coordinamento del gruppo, dandone tempestiva comunicazione.

-Art 15 Modifiche regolamento

Il presente regolamento può essere soggetto a modifiche su proposta del direttivo o dei singoli soci durante l'assemblea annuale. Ogni proposta deve essere comunicata almeno 30 giorni prima dell'assemblea annuale. Ogni richiesta deve in ogni caso essere finalizzata con quelli che sono gli obbiettivi del gruppo.

-Contatti: Pasquale Leone: 347 563 9638, Domenico Pullì: 335 163 9137